



TRIBUNALE DI PIACENZA

N. 30 2010 V.G.

Il Giudice

III - a scioglimento della riserva che precede
 - letti gli atti;

CASO.it

OSSERVA

Con ricorso proposto ai sensi della previsione di cui all'art 392 c.p.c. a seguito di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con sentenza n 15044 del 2009 ,che ha statuito in ordine alla giurisdizione del Giudice ordinario a decidere sull'opposizione alla liquidazione del compenso dei custode ,liquidato dalla Commissione per l'attività di alienazione dei veicoli sequestrati istituita presso il Tribunale di Piacenza ,ai sensi della L 311 del 2004 e del D.M. 26 settembre 2005,con conseguente annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Piacenza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo sussistente la giurisdizione del Giudice amministrativo,la s.n.c. F.Ili V di. Di V di. Romano & Primo ,corrente in Piacenza,ha reiterato le iniziali richieste.

In particolare ha chiesto che il Tribunale, preliminarmente ,ritenga sussistente il contrasto della L 311 del 2004 art 1 comma 318 ss ,nella parte in cui dispone che al custode sia riconosciuto un compenso in via forfettaria per i veicoli dei quali è disposta l'alienazione forzata e giacenti presso lo stesso da più di due anni a far data dal 2002 ,con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e per l'effetto proceda

alla disapplicazione di detta legge. La società opponente ha, quindi, chiesto, in subordine, che il Tribunale, accertata la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione, disponga la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell'art 1 comma 318 della legge indicata per contrasto con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo in relazione agli artt 10 e 117 Cost. ovvero, qualora non ritenga sussistente tale contrasto, nel merito comunque annulli il provvedimento emesso in data 14 febbraio 2007 dalla Commissione per l'attività di alienazione dei veicoli sequestrati istituita presso il Tribunale di Piacenza, avendo detto Ufficio liquidato in maniera non condivisibile l'indennità di custodia.

Nel relativo giudizio di opposizione, proposto ai sensi dell'art 170 T.U. spese di giustizia, si è costituito il Ministero della Giustizia tramite l'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Tanto premesso, si rileva che la Commissione per l'attività di alienazione dei veicoli sequestrati, istituita presso il locale Tribunale, ai sensi della L 311 del 2004 e del D.M.26 settembre 2005 ha liquidato in favore della s.n.c. l'indennità di custodia di euro 51.023,18 oltre oneri di legge, suddivisa in quattro ratei distinti di uguale importo, così quantificando il dovuto, ai sensi dell'art 1 comma 318 L 311 del 2004 che ha espressamente previsto il compenso dei custodi in base a determinati criteri.

In particolare, a detta della disposizione indicata "al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, determinato per ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente: a) euro 6 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli e i ciclomotori; b) euro 24 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole e operatrici; c) euro 30 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate; "

All'art 319 la norma ha, quindi, previsto che gli importi di cui al comma 318 sono progressivamente ridotti del 20 per cento per ogni anno o frazione di esso successivo al primo di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute." e all' art 320 si è stabilito che "le somme complessivamente dovute

sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a decorrere dall'anno 2006"; Da ultimo l'art 321 sancisce che "alle procedure di alienazione o rottamazione già avviate e non ancora concluse e alle relative istanze di liquidazione dei compensi, comunque presentate dai custodi, si applicano, qualora esse concernano veicoli in possesso dei requisiti di cui al comma 312, le disposizioni di cui ai commi da 312 a 320".

Con riguardo a detta normativa la difesa della società opponente ha, in primo luogo, prospettato l'assunto secondo il quale la Legge 311 del 2004, in virtù della quale è stata determinata l'indennità di custodia in suo favore con criteri differenti e deteriori rispetto a quelli disciplinati dalle tariffe della Prefettura (ai sensi dell'art 8 del DPR 571 del 1982 , del tutto corrispondente al sistema di liquidazione posto dagli artt 264 e 265 e 84 disp.att.c.p.p., successivamente sostituito dalla previsione di cui agli artt 58 e 59 T.U. spese di giustizia con riguardo ai quali con DM 265 del 2006 il Ministero della Giustizia ha approvato le tariffe ora in vigore, sarebbe in contrasto con la Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo resa esecutiva in Italia con Legge 4 agosto 1955 n 848, giustificandosi, di conseguenza, la disapplicazione da parte del Giudice della normativa interna, ovvero, in subordine, che venga sollevata eccezione di incostituzionalità.

Ritiene questo Giudice che nessuna delle due prospettazioni articolate possa trovare accoglimento nel caso di specie non ravvisandosi il contrasto delineato dalla difesa dell'istante.

Ai sensi dell'art 1 del Protocollo addizione della CEDU "ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende".

Ciò posto si deve certamente condividere la scelta già più volte espressa dalla Corte di Legittimità secondo la quale la normativa europea in esame ha portata immediatamente precettiva per lo Stato interno, (Cass.sez.I, 15 aprile 2005, 7923 che, in particolare ha statuito nel senso che "le norme della Convenzione per la salvaguardia

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, una volta recepite nell'ordinamento interno mediante legge di ratifica non hanno efficacia meramente programmatica, ma costituiscono fonte di diritti e di obblighi per tutti i soggetti, senza necessità di successive specificazioni, tranne che tale necessità si desuma dal contenuto della norma, qualora questa rinvii ad una regolamentazione integrativa o di dettaglio da parte della legislazione del singolo stato;” Cass. 8503 del 2002; Cass. n. 254 del 1999; Cass. SS.UU. 23 novembre 1988 n. 15; Cass. I, 17 dicembre 1981, 6978;).

Consegue, pertanto, a tale dato la necessità di verificare se, e in quale misura, la legge in oggetto violi principi di rilievo comunitario tenendo conto come, secondo la costante giurisprudenza della CEDU, rientri nella tutela di cui all'art. 1 del protocollo addizionale non solo il diritto di godimento di beni ma, anche, la legittima aspettativa di crediti sufficientemente fondati sulle norme della legislazione nazionale (in termini sentenza Maurice contro Francia, 6 ottobre 2005; sentenza 19 giugno 2008 Ichtigiaroglou contro Grecia nella quale, in particolare, la Corte ha statuito che “benché l'art. 1 prot. 1 valga solo per i beni attualmente posseduti, in certe circostanze l'aspettativa legittima di ottenere un valore patrimoniale e, quindi, un credito, che abbia una base sufficiente in diritto interno, per esempio perché confermato da una costante giurisprudenza dei tribunali, può essere ugualmente oggetto di protezione ad opera di tale norma convenzionale”;

Nel caso di specie, ad avviso del Tribunale, il prospettato contrasto non può essere ravvisato. Ed, invero, l'applicazione della Legge 311 del 2004 in primo luogo non ha determinato nel caso di specie, diversamente da quanto esaminato dalla CEDU in alcuni casi richiamati, l'eliminazione delle aspettative di credito della s.n.c. ma, solamente, una differente quantificazione dell'importo oggetto di tale aspettativa.

Oltre a ciò pare risolutivo l'ulteriore rilievo secondo il quale la stessa Corte di Cassazione ha avuto modo di escludere qualsivoglia contrasto con la normativa europea, interpretata alla luce della giurisprudenza della Corte Europea (sentenza 29 marzo 2006) ogni qual volta la normativa interna che abbia operato con effetti retroattivi sia stata adottata da necessità di ordine pubblico quali quella “di realizzare un riassetto organizzativo di ampia portata rendendo palesi le pressanti ragioni di interesse generale che, in materia civile, abilitano secondo la stessa

giurisprudenza della Corte Europea, anche interventi retroattivi, tanto più là dove questi, oltre a non vanificare totalmente i crediti già sorti, implicino una rimodulazione del diritto in una delle direzioni in astratto plausibili anche secondo la legge interpretata "(Cass.sez.L.16 gennaio 2008,677;)..

Nel caso di specie non si può non evidenziare come la legge finanziaria in contestazione sia stata emanata, non già come riduttivamente prospettato da parte opponente per meri fini di cassa, ma anche al differente fine di consentire una definizione e programmata eliminazione di tutte le innumerevoli giacenze in tema di corpi di reato accumulatisi nel corso degli anni presso l'Autorità giudiziaria, consentendo una miglior riorganizzazione dell'intero servizio di custodia dei veicoli sequestrati

In presenza di tale finalità di interesse pubblico, attesa la funzione di rilievo pubblico del custode di beni sequestrati, non pare condivisibile la censura articolata dalla società in ordine ad una lesione ingiustificata di legittime sue aspettative, ben potendo e dovendo esse essere valutate e contemperate con prevalenti esigenze di ordine generale di riorganizzazione dell'intero settore, soprattutto qualora esso per molteplici fattori, ivi compresa l'incuria anche dei custodi, abbia consentito nel tempo un ingiustificato esborso di denaro pubblico non controbilanciato, talora, da alcuna idonea prestazione, (in tema di contemperamento di interessi differenziati vedasi anche sentenza 19 giugno 2008 citata della Corte Europea che ha affermato come i legislatori possano disporre retroattivamente purchè tale intervento sia giustificato da imperativi motivi di interesse generale come richiede il principio di "preminenza del diritto");).

All'esito delle valutazioni esposte ritiene, pertanto, questo Giudice di dover respingere l'eccezione di incostituzionalità nei termini articolati dall'opponente non ravvisandosi nella normativa applicata alcun contrasto con i principi propri della normativa europea e del Protocollo addizionale art 1.

Procedendo, pertanto, all'esame delle ulteriori doglianze, si osserva che la s.n.c. ha prospettato l'assunto secondo il quale il conteggio operato dalla Commissione sarebbe, comunque, errato anche secondo gli stessi criteri posti dalla legge 311 del 2004, in quanto la Commissione in modo ingiustificato non avrebbe liquidato in

favore del custode le indennità di custodia relative al periodo precedente il 30 giugno 1992 ,ritenendo tale diritto prescritto per decorso della prescrizione ordinaria .Ha,quindi,contestato la decisione della Commissione nella parte in cui essa non ha ritenuto di liquidare alcuna indennità con riguardo ai veicoli di cui ai numeri 89,90,91,92 e 93 dell'elenco, essendo stati fatti oggetto di dissequestro in favore dell'avente diritto ,nonché con riguardo alla decisione della stessa di nulla liquidare con riferimento ai veicoli con riguardo ai quali non è stata rinvenuta alcuna documentazione.

Anche con riguardo alle doglianze indicate si devono raggiungere conclusioni in termini negativi .

A differenza di quanto prospettato dalla difesa di parte opponente il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate,nell'ambito di un procedimento penale al compenso per l'attività svolta,non ha alcuna analogia con il diritto del custode di diritto privato,non appena si consideri come il primo diventi tale in virtù di un incarico di natura pubblicistica che non può essere rifiutato.Da tale configurazione del rapporto derivano ,poi,significative implicazioni non appena si consideri ,da un lato, come la prescrizione del diritto al compenso ben possa essere rilevata d'ufficio dal Giudice che provveda alla liquidazione di esso,senza che necessiti alcuna eccezione di parte e non appena si consideri,dall'altra, come essa inizi a decorrere non già solo a far tempo dalla cessazione della prestazione e,pertanto,dall'ordinanza che disponga la restituzione o,in ipotesi,la confisca del bene oggetto di custodia,ma giorno per giorno con termine di durata decennale.

Sul punto,invero,a far tempo dalla pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite del 24 aprile 2002 n 25161 , che risolvendo un contrasto di giurisprudenza sul punto ha affermato che "il diritto al compenso del custode giudiziario di cose sequestrate nel processo penale è correlato ad una prestazione non periodica ma continuativa e matura di giorno in giorno,sicchè è soggetto a prescrizione decennale,decorrente da ogni singolo giorno a meno che nel provvedimento di conferimento dell'incarico sia stabilita una periodicità nella corresponsione del compenso,dovendosi in tal caso ritenere configurabile una prestazione periodica,con conseguente applicazione del termine quinquennale di

prescrizione stabilito dall'art 2948 n 4 c.c. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" risulta assolutamente costante l'orientamento della Corte di Legittimità (Cass.sez.IV,28 ottobre 2005,113; Cass.sez.IV,8 maggio 2007,36878;Cass.sez.IV,21 maggio 2008,30041; Cass.sez.IV,9 luglio 2008,38470;).

Consegue, pertanto, come del tutto ritualmente la Commissione per l'attività di alienazione dei veicoli sequestrati abbia escluso dall'elenco dei veicoli con riguardo ai quali procedere alla liquidazione del compenso alla F.lli V di. S.n.c. tutti quelli in custodia a far tempo da epoca precedente al 1992, cioè a far tempo da epoca precedente i dieci anni ormai decorsi per il maturare della prescrizione computata dal momento di entrata in vigore del DPR 115 del 2002 non avendo con riguardo ad essi il custode mai formulato qualsivoglia richiesta di pagamento, in forma di acconto, rimanendo del tutto inerte, senza interrompere il decorso della prescrizione. Né, come puntualmente evidenziato dalla difesa dell'Avvocatura dello Stato ai presenti fini alcun utile apporto poteva essere fornito dalla disposizione di cui all'art 72 TU Spese di Giustizia il quale innovando sul punto ha previsto, con efficacia solo per il futuro che "l'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode successiva alla cessazione della custodia".

Avendo, quindi, parte opponente censurato la decisione della Commissione di non liquidare alcun compenso con riguardo ai veicoli fatti oggetto di provvedimento di restituzione a terzi, sostenendo che in tale ipotesi il relativo provvedimento di dissequestro le doveva essere comunicato, ritiene anche sul punto questo Giudice di dover giungere a differenti conclusioni.

Premesso che l'art 150 del T.U. spese di giustizia non opera retroattivamente sicchè per il periodo ad esso precedente resta valida la previsione poi abrogata dell'art 84 disp.att.c.p.p. che non prevedeva alcuna comunicazione del provvedimento di dissequestro al custode, si rileva che, secondo la stessa giurisprudenza della Corte di Legittimità formatasi sul punto, "dopo tale data (trenta giorni dalla comunicazione all'avente diritto del provvedimento di dissequestro e di restituzione del bene) il carattere pubblico della funzione del custode viene meno ed il suo diritto di credito, volto ad ottenere la corresponsione dell'indennità di custodia è

disciplinato dalle norme del codice civile. Ne discende che il provvedimento di dissequestro e restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto, non deve essere comunicato al custode giudiziario dei beni, il quale ha l'onere di attivarsi nei confronti di colui che non abbia provveduto al tempestivo ritiro, al fine di recuperare quanto dovutogli" (Cass. sez. III, 30 marzo 2007, 7943; Cass. sez. III, 31 ottobre 2006, 23444; Cass. penale, 15 gennaio 2001, 854;).

Consegue, pertanto, alle valutazioni esposte, che del tutto ritualmente la Commissione non ha liquidato importo di sorta con riguardo ai veicoli oggetto di provvedimento di dissequestro, gravando sul destinatario degli stessi l'obbligo di pagamento dell'indennità di custodia richiesto, invece, dalla società al Ministero.

Analogo rigetto si impone, quindi, con riferimento alla richiesta di indennità formulata con riferimento agli autoveicoli e motocicli con riguardo ai quali la Commissione non ha rinvenuto documentazione di sorta ad eccezione dei soli verbali di consegna alla s.n.c.

Non appare, invero, dubitabile, che la liquidazione dell'indennità richiesta presuppone pur sempre che venga fornita idonea documentazione non solo della consegna al custode del bene ma anche del provvedimento in base al quale detta consegna è avvenuta, non potendosi altrimenti verificare quale Autorità l'abbia disposta, con quale provvedimento e a che titolo, all'esito di un esame rilevante ai fini dell'individuazione dell'Autorità amministrativa ovvero giudiziaria che vi abbia provveduto.

Ne consegue che del tutto legittimamente la Commissione non ha liquidato importo di sorta con riguardo ai veicoli privi di idonea documentazione a riguardo, apparendo del tutto insufficienti i soli verbali di consegna prodotti dall'opponente.

All'esito delle valutazioni esposte si impone, pertanto, conclusivamente, il rigetto dell'opposizione proposta.

In considerazione della reciproca soccombenza di entrambe le parti, tenuto conto anche dell'esito del giudizio di Cassazione che ha rimesso al Giudice di merito la liquidazione delle spese di tale fase, e valutata la indubbia complessità delle questioni di diritto trattate, sussistono comunque gravi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

P. Q. M.

Il Giudice

Visti gli artt 170 ss DPR 115 del 2002

RIGETTA

l'opposizione proposta dalla F.lli V di. Di. Romano & Primo s.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti del Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore e per l'effetto

IL CASO.it

CONFERMA

il provvedimento emesso in data 14 febbraio 2007 dalla Commissione per l'attività di alienazione dei veicoli sequestrati;

DICHIARA

integralmente compensate tra le parti le spese processuali ivi comprese quelle del giudizio di Cassazione;

Si comunichi,

Così deciso in Piacenza il giorno 31 ottobre 2011

Il Giudice

dott.ssa Gabriella Schiaffino